



(ALLEGATO A)

REGIONE BASILICATA
Dipartimento Presidenza

AVVISO PUBBLICO

**Selezione dei lavoratori fuoriusciti dalle platee della mobilità ordinaria e in
deroga per l'inserimento in attività idraulico-forestali**

Sommario

Premesse Normative	3
Articolo 1. Finalità	6
Articolo 2. Requisiti di partecipazione.....	7
Articolo 3. Risorse finanziarie.....	8
Articolo 4. Modalità e termini di presentazione delle domande	9
Articolo 5. Ammissibilità, criteri di valutazione ed esiti delle istruttorie	10
Articolo 6. Modalità di inserimento nelle attività	15
Articolo 7. Cumulo.....	16
Articolo 8. Trattamento dei dati personali.....	16
Articolo 9. Unità organizzativa responsabile del Procedimento	17
Articolo 10. Rinvio.....	17



Premesse Normative

Il presente Avviso Pubblico è adottato in coerenza con le fonti normative e i documenti programmatici di seguito indicati:

- a) la Strategia Europa 2020 per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, approvata dalla Commissione Europea il 3 marzo 2010 COM(2010) 2020;
- b) il Regolamento (UE) N. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- c) il Regolamento (UE) N. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006 del Consiglio;
- d) il Regolamento (UE) N. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio;
- e) il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 1011/2014 della Commissione del 22 settembre 2014 recante modalità di esecuzione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dei modelli per la presentazione di determinate informazioni alla Commissione e le norme dettagliate sugli scambi di informazioni tra beneficiari e autorità di gestione, autorità di certificazione, autorità di audit e organismi intermedi;
- f) il Regolamento (UE) N. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato e, in particolare la definizione in esso contenuta di soggetto svantaggiato e molto svantaggiato;
- g) l'articolo 45 della legge 23 luglio 2009, n. 99 e s. m. i., modificato dall'articolo 36, comma 2-bis, lettera a), del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, con il quale si istituisce il Fondo preordinato alla



promozione di misure di sviluppo economico e all'attivazione di una social card per i residenti nelle regioni interessate dalle estrazioni di idrocarburi liquidi e gassosi;

- h) il Decreto Ministeriale 14 settembre 2016 emanato ai sensi dell'art.45, comma 5, della legge 23 luglio 2009, n. 99 e ss.mm.ii., pubblicato sulla GU n.255 del 31-10-2016, secondo cui con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono annualmente destinate, sulla base delle disponibilità del Fondo, le somme spettanti per le iniziative a favore dei residenti in ciascuna regione interessata, calcolate in proporzione alle produzioni ivi ottenute, che prevede per la Regione Basilicata per l'anno 2013 e per l'anno 2014 rispettivamente gli importi di € 74.619.110,74 e di € 67.599.982,62 per complessivi € 142.219.093,36;
- i) i Protocolli di Intesa sottoscritti tra il Presidente della Regione Basilicata, il Ministro dell'Economia e delle Finanze e il Ministro dello Sviluppo Economico per la definizione delle modalità procedurali di utilizzo da parte della Regione Basilicata della dotazione complessiva del Fondo istituito ai sensi dell'art. 45 della legge n. 99/2009, pari ad € 142.219.093,36, per le annualità 2013 e 2014:
- il Protocollo di Intesa (di seguito "Protocollo I"), del 20-21 dicembre 2016, con il quale sono stati individuati gli interventi rientranti nella prima quota del Fondo, pari ad € 67.719.093,36;
 - il Protocollo di intesa (di seguito "Protocollo II") del 20 dicembre 2017 per l'utilizzo della quota residua, pari a € 74.500.000,00, della dotazione complessiva del Fondo di cui trattasi;
- j) le Deliberazioni della Giunta regionale n. 1534 del 30 dicembre 2016 e n. 9 del 12 gennaio 2018, aventi ad oggetto rispettivamente la presa d'atto del Protocollo I e del Protocollo II sopra richiamati e delle misure di intervento ivi previste;
- k) la Deliberazione della Giunta regionale n. 532 del 15 giugno 2018 con la quale è stata approvata la modifica del Programma Reddito minimo di inserimento, mediante la separazione delle Categorie di Beneficiari A e B e, in particolare, è stato stabilito che i beneficiari del Programma di cui alla Categoria A, saranno impegnati in attività del settore idraulico-forestale mediante progetti specifici, gestiti da un soggetto pubblico, destinati al contenimento del rischio idrogeologico e alla messa in sicurezza delle strade, tali da garantire lo svolgimento di 102 giornate lavorative all'anno per un numero di annualità compatibile con la dotazione finanziaria specificamente assegnata con provvedimenti della Giunta Regionale;
- l) l'articolo 35 della Legge regionale 29 giugno 2018, n.11, come modificato dall'articolo 25 della Legge regionale 22 novembre 2018, n. 38, che:

- al comma 1 ha stabilito la separazione delle Categorie di beneficiari del Programma Reddito minimo di inserimento di cui alla DGR n. 769 del 9 giugno 2015, ovvero alla Categoria A cui appartengono i lavoratori fuoriusciti dalla mobilità e alla Categoria B relativa ai soggetti svantaggiati, mediante l'assegnazione di distinte dotazioni finanziarie a ciascuna di esse, a valere sulle Intese sottoscritte con i Ministeri competenti per l'utilizzo del Fondo di cui all'articolo 45 della 23 luglio 2009, n. 99 e ss.mm.ii.";
 - e al comma 2, ha stabilito che la Giunta regionale identifica interventi specifici per la Categoria A e la Categoria B, sulla base delle disponibilità finanziarie assegnate a ciascuna di esse e, in particolare, per la Categoria A, ovvero per gli ex lavoratori in mobilità, prevede di norma il loro reimpiego in attività lavorative anche nel settore idraulico-forestale, finalizzate, ad esempio, alla tutela del patrimonio forestale pubblico, al contenimento del rischio idrogeologico e alla messa in sicurezza dei territori;
- m) la Deliberazione della Giunta regionale n. 592 del 27 giugno 2018 di presa d'atto dell'autorizzazione da parte dei Ministeri competenti alla sostituzione degli interventi di cui all'art. 5, comma 1, lettere b) e c) del Protocollo di Intesa sottoscritto tra il Presidente della Regione Basilicata, il Ministro dell'Economia e delle Finanze e il Ministro dello Sviluppo Economico in data 20 dicembre 2017 (Protocollo II sopra richiamato), con un unico intervento denominato "Contributo per l'assunzione dei lavoratori fuoriusciti dalla mobilità in deroga presso enti pubblici per la tutela del patrimonio forestale pubblico, il contenimento del rischio idrogeologico e la messa in sicurezza dei territori", per una dotazione finanziaria complessiva di € 8.000.000;
- n) la scheda "Contributo per l'assunzione dei lavoratori fuoriusciti dalla mobilità presso enti pubblici per la tutela del patrimonio forestale pubblico, il contenimento del rischio idrogeologico e la messa in sicurezza dei territori", allegata alla Deliberazione sopra richiamata come approvata dai Ministeri competenti, che ha previsto l'articolazione dell'intervento attraverso due fasi:
1. FASE I che prevede l'impiego dei lavoratori fuoriusciti dalla mobilità in deroga già beneficiari della Categoria A di RMI per attività nel settore idraulico-forestale finalizzate alla tutela del patrimonio forestale pubblico, alla prevenzione del dissesto idrogeologico e alla messa in sicurezza dei territori, tali da garantire lo svolgimento di 102 giornate lavorative nell'anno 2018;
 2. FASE II per l'impiego di altri lavoratori fuoriusciti dalla platea della mobilità in deroga al 31/12/2017 per 102 giornate lavorative nel settore idraulico-forestale, per le attività previste dalla FASE I, nell'anno 2019;
- o) la Deliberazione di Giunta regionale n. 651 dell'11 giugno 2018 con la quale è stato disposto il finanziamento del I stralcio del "Progetto generale inserimento Categoria A RMI in

attività idraulico-forestali" che, per effetto del combinato disposto della DGR n. 532/2018 sopra richiamata, del comma 2, dell'articolo 35 della L.R. 11/2018 precitata, e in attuazione della FASE I prevista della scheda "Contributo per l'assunzione dei lavoratori fuoriusciti dalla mobilità in deroga presso enti pubblici per la tutela del patrimonio forestale pubblico, il contenimento del rischio idrogeologico e la messa in sicurezza dei territori", di cui alla DGR n. 592/2018, ha consentito ai beneficiari della Categoria A del RMI di esser avviati dal 1° luglio 2018 allo svolgimento di 102 giornate CAU nel settore idraulico-forestale;

- p) la Deliberazione di Giunta regionale n. 1406 del 28 dicembre 2018 di presa d'atto del verbale della riunione del 23 novembre 2018 del Comitato di coordinamento di cui all'articolo 8 del Protocollo II, con il quale è stata autorizzata la modifica della scheda "Contributo per l'assunzione dei lavoratori fuoriusciti dalla mobilità in deroga presso enti pubblici per la tutela del patrimonio forestale pubblico, il contenimento del rischio idrogeologico e la messa in sicurezza dei territori", la cui denominazione è diventata "Contributo per l'assunzione dei lavoratori fuoriusciti dalla mobilità ordinaria e in deroga presso enti pubblici per la tutela del patrimonio forestale pubblico, il contenimento del rischio idrogeologico e la messa in sicurezza dei territori";
- q) la scheda come modificata in esito alla predetta riunione, che ha stabilito che possono avere accesso alla FASE II sopra richiamata oltre ai lavoratori fuoriusciti dalla platea della mobilità in deroga anche quelli che hanno cessato la mobilità ordinaria alla data di pubblicazione dell'avviso pubblico, fino ad esaurimento delle risorse disponibili, atteso che per effetto delle previsioni della legge 28 giugno 2012 n. 92, e successive modificazioni, gli stessi entro la fine dell'anno 2017 hanno perso il diritto alla fruizione del sostegno al reddito e versano in grave difficoltà economica e sociale.

Articolo 1. Finalità

1. Con il presente Avviso Pubblico, la Regione Basilicata, nel rispetto degli indirizzi forniti dalla Legge regionale n. 11/2018 e dalla DGR n. 532/2018, intende selezionare i soggetti fuoriusciti dalle platee della mobilità ordinaria e/o in deroga, in possesso dei requisiti di seguito indicati, per l'inserimento in attività idraulico-forestali finalizzate alla tutela del patrimonio forestale pubblico, al contenimento del rischio idrogeologico e alla messa in sicurezza dei territori.
2. In particolare, l'Avviso intende perseguire le seguenti finalità:
 - a) favorire il reinserimento al lavoro dei soggetti fuoriusciti dalla platea dei beneficiari del trattamento di mobilità ordinaria e/o in deroga, che hanno maggiori difficoltà a trovare una nuova occupazione e vivono in condizione di maggior disagio economico;

- b) evitare di disperdere il patrimonio di competenze di tali lavoratori, acquisite nelle diverse esperienze formative e lavorative, che rappresentano un valore aggiunto per tutto il territorio regionale;
 - c) indirizzare la spesa pubblica nell'ottica di una efficace politica di prevenzione e di difesa del suolo che punti alla riqualificazione e alla messa in sicurezza dei territori, per il benessere e la sicurezza di tutti i cittadini.
3. Le attività finanziate con il presente avviso hanno una durata di 102 giornate CAU da espletarsi nell'anno 2019, da realizzarsi mediante l'applicazione del Contratto collettivo nazionale di lavoro per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria. L'Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare le attività anche per le annualità successive, sulla base delle eventuali ulteriori disponibilità finanziarie.
4. Le assunzioni per l'espletamento delle giornate di cui al comma precedente saranno effettuate dal Consorzio di Bonifica della Basilicata, individuato quale Soggetto Gestore degli interventi, sulla base di quanto previsto al successivo articolo 6 del presente avviso.

Articolo 2. Requisiti di partecipazione

1. Possono presentare domanda di partecipazione i soggetti che, **a pena di inammissibilità**, alla data di pubblicazione del presente Avviso Pubblico sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata, siano in possesso dei requisiti di seguito indicati:
- A. a. abbiano compiuto il 18° anno di età e non abbiano raggiunto l'età pensionabile;
 - A. b. siano residenti in Basilicata;
 - A. c. siano fuoriusciti dalle platee dei lavoratori in mobilità ordinaria e/o in deroga e non risultino percettori di altre forme di sostegno al reddito;
 - A. d. siano disoccupati e inoccupati ai sensi della normativa vigente e risultino regolarmente iscritti al Centro per l'impiego competente per territorio;
 - A. e. non siano titolari di assegno di invalidità civile e/o di altro trattamento pensionistico, ovvero rendita INAIL superiore a €400,00 mensili;
 - A. f. non siano inabili al lavoro;
 - A. g. presentino un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), redatto ai sensi del D.P.C.M. 5 dicembre 2013, N. 159 non superiore a € 15.500 annui, con riferimento ai **redditi percepiti dall'intero nucleo familiare**.

2. I requisiti prescritti saranno autodichiarati dal soggetto interessato all’atto di presentazione della domanda, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000, con riserva di accertamento, anche a campione, del loro effettivo possesso da parte dell’Amministrazione regionale o del Soggetto Gestore individuato. Ai sensi dell’art. 75 del richiamato decreto, e fermo restando quanto previsto dall’art. 76, l’accertamento della non veridicità di quanto dichiarato, in qualsiasi momento, comporta la decadenza, previa adozione di motivato provvedimento, dai benefici previsti dal presente avviso e dagli eventuali effetti conseguenti.
3. L’inserimento nelle attività previste dal presente avviso avverrà secondo l’ordine progressivo della graduatoria di merito degli ammessi, come formulata ai sensi del successivo articolo 5, e fino alla concorrenza delle risorse finanziarie disponibili. Il solo fatto di essere incluso nella graduatoria degli ammessi non farà maturare di per sé il diritto ad essere inserito nelle attività, alle quali si accede nel limite delle risorse stanziato dal presente Avviso Pubblico. Qualora dovessero rendersi disponibili ulteriori fondi, la Regione Basilicata potrà disporre lo scorrimento degli elenchi degli aventi diritto fino alla capienza finanziaria, ovvero prolungare la durata delle attività per i soggetti già assegnatari di contributo.

Articolo 3. Risorse finanziarie

1. Gli interventi di cui al presente avviso sono finanziati con le risorse del II Protocollo di intesa (“Protocollo II” richiamato in premessa) sottoscritto il 20 dicembre 2017 tra Regione Basilicata, MISE e MEF per l’utilizzo della quota residua, del Fondo di cui all’articolo 45 della legge n. 99/2009 per le annualità 2013 e 2014, sulla base della scheda di Intervento strategico: Misure a sostegno dei lavoratori espulsi dal mercato del lavoro - “Contributo per l’assunzione dei lavoratori fuoriusciti dalla mobilità ordinaria e in deroga presso enti pubblici per la tutela del patrimonio forestale pubblico, il contenimento del rischio idrogeologico e la messa in sicurezza dei territori” di cui alla DGR n. 592/2018, per un importo pari a € 2.271.788,00 sul Capitolo U44108 – Missione 12 – Programma 05 - del Bilancio di Previsione Pluriennale per il triennio 2018-2020.
2. La dotazione finanziaria di cui al comma 1 potrà essere incrementata, con provvedimento di Giunta Regionale, di ulteriori risorse che dovessero rendersi disponibili a valere sul Fondo di cui all’art. 45 della legge 23 luglio 2009, n. 99, nonché da ulteriori finanziamenti di fonte statale e comunitaria.

Articolo 4. Modalità e termini di presentazione delle domande

1. I cittadini in possesso dei requisiti previsti, possono partecipare al presente avviso **esclusivamente** compilando il "formulario di domanda" disponibile sul portale istituzionale della Regione Basilicata <http://www.regione.basilicata.it/> → cliccare sulla voce di menu a sinistra "Avvisi e Bandi", a partire **dalle ore 09,00 del giorno 15 febbraio 2019**. Qualora tale data ricada in un giorno festivo il termine di apertura delle candidature è spostato alle ore 9,00 del primo giorno lavorativo utile. L'amministrazione si riserva la facoltà, per esigenze di carattere organizzativo, di differire il termine di apertura delle candidature.
2. Per la compilazione della domanda secondo la procedura di cui al comma precedente è necessario che il soggetto richiedente sia in possesso di credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) di livello 2. Presso gli sportelli Sprint e gli Uffici URP della Regione Basilicata è possibile richiedere gratuitamente le credenziali SPID.
3. I cittadini che risultano già in possesso di nome utente, password e PIN già rilasciati dalla Regione Basilicata per l'accesso ai servizi telematici potranno procedere alla candidatura utilizzando tali credenziali in alternativa a quelle SPID.

Nella stessa pagina di accesso alla compilazione della domanda, all'interno del portale bandi, al seguente link:

<http://portalebandi.regione.basilicata.it/PortaleBandi/home.jsp>

sarà possibile consultare il manuale per la corretta compilazione della domanda medesima.

4. Al momento di presentazione della domanda il soggetto richiedente deve indicare il recapito e la modalità secondo la quale intende ricevere tutte le comunicazioni relative al presente avviso pubblico. L'Amministrazione declina ogni responsabilità per dispersione di comunicazioni dipendente da errore nell'indicazione del recapito.
5. Il dossier di candidatura, da compilare e inviare esclusivamente on line deve essere composto, **a pena di inammissibilità della domanda**, da:
 - a) Formulario di domanda;
 - b) Attestazione ISEE relativa ai redditi percepiti dall'intero nucleo familiare, redatta ai sensi del D.P.C.M. n. 159/2013.
6. L'Amministrazione si riserva la facoltà di chiedere eventuali integrazioni e/o informazioni utili alla valutazione dell'istanza.

7. Il termine ultimo di presentazione delle domande è fissato alle ore **12,00** del **1° aprile 2019**. La Regione Basilicata si riserva la facoltà di prorogare il termine ultimo di presentazione delle domande.
8. I membri di uno stesso nucleo familiare, come risultante dall'attestazione ISEE allegata all'istanza di partecipazione, potranno presentare una sola domanda di partecipazione a valere sul presente avviso. Nel caso in cui si rilevi la presenza di più domande presentate dai membri di uno stesso nucleo familiare i richiedenti dovranno indicare gli estremi della domanda da prendere in considerazione, **pena l'esclusione di tutte le istanze presentate**.
9. I soggetti che intendano annullare la domanda presentata, ad esempio in caso di errore materiale, presentazione istanza a nome di un altro componente del nucleo familiare, variazione anagrafica e reddituale, etc., nel periodo di apertura dei termini di presentazione delle istanze di partecipazione previsti dal presente avviso, potranno procedere all'annullamento accedendo all'istanza stessa e cliccando su "Annulla istanza". Ulteriori informazioni sulla procedura di annullamento saranno rese disponibili nel manuale per la corretta compilazione.

Articolo 5. Ammissibilità, criteri di valutazione ed esiti delle istruttorie

1. Al termine ultimo di presentazione delle istanze, le domande pervenute alla Centrale Bandi della Regione Basilicata sono sottoposte a istruttoria di ammissibilità mediante controllo informatico eseguito dal sistema elettronico di presentazione delle domande.
2. Le domande sono ritenute ammissibili se:
 - a) complete in tutte le parti e corredate della documentazione prevista al comma 5 dell'art. 4 del presente avviso;
 - b) presentate secondo le modalità ed i termini previsti all'articolo 4;
 - c) presentate da soggetti in possesso dei requisiti previsti all'articolo 2.
3. Relativamente alla lettera a) del comma 2, si precisa che qualora in una fase di controllo successiva si rilevi che l'allegato alla domanda è un documento diverso dall'Attestazione ISEE rilasciata ai sensi del D.P.C.M. n. 159/2013 si procederà all'esclusione dell'istanza.
4. Le domande ritenute ammissibili ai sensi del comma 2 saranno sottoposte a valutazione eseguita dall'Ufficio Direzione Generale del Dipartimento Presidenza della Regione Basilicata, o da altro Ufficio all'uopo incaricato, assumendo i criteri e i punteggi di seguito indicati e **con esclusivo riferimento a quanto autodichiarato all'atto di presentazione della domanda stessa**:

Criterio	Punti
1. Anzianità di disoccupazione	18
oltre 120 mesi	18
da 109 fino a 120 mesi	16
da 97 fino a 108 mesi	14
da 85 fino a 96 mesi	12
da 73 fino a 84 mesi	10
da 61 fino a 72 mesi	8
da 49 fino a 60 mesi	6
da 37 fino a 48 mesi	4
da 25 fino a 36 mesi	2
fino a 24 mesi	0
2. Anzianità anagrafica	42
oltre 65 anni	42
da 64 a 65 anni	39
da 62 a 63 anni	36
da 60 a 61 anni	33
da 58 a 59 anni	30
da 56 a 57 anni	27
da 54 a 55 anni	24
da 52 a 53 anni	21
da 50 a 51 anni	18
da 48 a 49 anni	15
da 46 a 47 anni	12
da 44 a 45 anni	9
da 42 a 43 anni	6
da 40 a 41 anni	3
da 18 a 39 anni	0
3. Valore ISEE	35
Fino a € 3.000,00	35
da € 3.000,01 a € 5.000,00	30
da € 5.000,01 a € 7.000,00	25
da € 7.000,01 a € 9.000,00	20
da € 9.000,01 a € 11.000,00	15
da € 11.000,01 a € 13.500,00	10
da € 13.500,01 a € 15.500,00	5
4. Carico familiare	5
per il coniuge fiscalmente a carico	1



per ogni figlio maggiorenne fiscalmente a carico	1
per ogni figlio minorenni fiscalmente a carico	2
per ogni familiare con invalidità superiore al 45% fiscalmente a carico	2
per ogni figlio minorenni con un'invalidità superiore al 45%, fiscalmente a carico	3
Totale punti	100

5. Ai fini dell'attribuzione dei punteggi si precisa che:

- 5.1. relativamente al criterio "**1. Anzianità di disoccupazione**", la durata dello stato di disoccupazione si calcola in mesi commerciali. I periodi fino a giorni quindici, all'interno di un unico mese, non si computano, mentre i periodi superiori a giorni quindici si computano come un mese intero. L'anzianità di disoccupazione autodichiarata dal richiedente al momento di presentazione dell'istanza deve essere comprovata, in fase di controllo, dal Centro per l'impiego competente per territorio. Per tale ragione, anche al fine di evitare di incorrere nelle sanzioni penali per il caso di dichiarazioni non veritiere, il richiedente può recarsi presso il Centro per l'impiego presso il quale risulta regolarmente iscritto per verificare l'anzianità di disoccupazione prima della presentazione della domanda;
- 5.2. l'anzianità anagrafica di cui al criterio "**2. Anzianità anagrafica**" è calcolata in anni e, pertanto, non saranno computate frazioni di mesi e/o di anni. Ai fini dell'ottenimento del relativo punteggio è determinata dall'ultimo compleanno antecedente la data di pubblicazione dell'Avviso Pubblico sul BUR (ad esempio ipotizzando che il richiedente sia nato il 03/07/1957 e che l'avviso venga pubblicato nel corso del mese di gennaio del 2019, l'ultimo compleanno sarebbe quello relativo alla conclusione del 61° anno di vita e, conseguentemente, il punteggio spettante pari a 33 (trentatré);
- 5.3. in relazione al criterio "**3. Valore ISEE**" si ricorda che l'ISEE presentato deve essere riferito all'intero nucleo familiare come definito all'articolo 3 del D.P.C.M. 5 dicembre 2013, N. 159, non rilevando la sola residenza anagrafica congiunta. Ad esempio nel caso in cui il richiedente che non sia coniugato e non abbia figli, abbia una diversa residenza anagrafica dai suoi genitori, viene attratto nel loro nucleo familiare nel caso in cui risulti a loro carico ai fini IRPEF, e conseguentemente l'Attestazione ISEE presentata deve ricomprenderne i redditi;
- 5.4. con riferimento al criterio "**4. Carico familiare**" si precisa che sono considerati familiari fiscalmente a carico, ai sensi dell'art. 12, comma 2, del D.P.R. 22/12/1986, n. 917, recante il Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), quei familiari il cui reddito annuale complessivo, computando anche le retribuzioni corrisposte da enti e organismi



internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni, nonché quelle corrisposte dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della Chiesa cattolica, non supera i 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili. Per i figli di età non superiore a ventiquattro anni il limite di reddito complessivo è elevato a 4.000 euro.

5.4.1. I familiari a carico dal punto di vista fiscale, ai sensi dell'art. 12, comma 1, lettera d) del TUIR, risultano essere:

- il coniuge non legalmente ed effettivamente separato
- i figli, anche adottivi e in loro mancanza i discendenti prossimi

I seguenti altri familiari, sono considerati a carico ai fini del riconoscimento del relativo punteggio solo se con invalidità superiore al 45% e se convivono con il richiedente o se ricevono da lui un assegno alimentare non risultante da provvedimenti dell'autorità giudiziaria:

- i genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi, gli adottanti;
- i generi e le nuore;
- il suocero e la suocera;
- i fratelli e le sorelle germani o unilaterali.

5.4.2. Ai fini dell'assegnazione di punteggi di cui al criterio "**4. Carico familiare**", si precisa quanto segue:

- a. non sono cumulabili i punteggi riferiti ad uno stesso familiare;
- b. nel caso in cui ad uno stesso familiare siano riferibili più punteggi, spetta quello più favorevole;
- c. fermo restando quanto stabilito nelle precedenti lettere a) e b), i punteggi di cui al presente criterio sono cumulabili fino a un massimo di 5 punti.

5.4.3. Tanto premesso, si riportano alcuni esempi al fine di agevolare la comprensione:

- i. se in uno stesso nucleo familiare sono presenti due figli, entrambi minorenni di cui uno disabile, il richiedente avrà diritto all'assegnazione di 5 punti, dei quali 3 per il figlio minore disabile e 2 per l'altro figlio minorenne, entrambi a carico;



- ii. nel caso in cui invece il richiedente abbia due figli, di cui uno maggiorenne e uno minore, entrambi a carico, nonché il coniuge fiscalmente a carico, avrà diritto all'assegnazione di 4 punti, di cui 2 per il figlio minore, 1 per il figlio maggiorenne e 1 per il coniuge;
- iii. laddove, infine, abbia il coniuge e 3 figli minorenni fiscalmente a carico, il richiedente avrà comunque diritto a non più di 5 punti, sebbene la mera sommatoria aritmetica determinerebbe un punteggio pari a 7.

5.4.4. La percentuale di invalidità del familiare autodichiarata al momento di presentazione dell'istanza sarà riscontrata, in fase di controllo, presso le competenti istituzioni, pertanto sarà necessario indicare nella domanda di partecipazione, gli estremi del verbale di accertamento con il quale la stessa risulta riconosciuta.

6. Saranno ammessi ai benefici previsti i richiedenti che totalizzeranno il punteggio più alto sulla base delle risorse finanziarie disponibili. In caso di parità di punteggio verrà data priorità al candidato più giovane di età, in analogia a quanto stabilito dall'articolo 3, comma 7, della Legge 15 maggio 1997, n. 127.
7. Espletata la fase di valutazione l'Ufficio competente redige, sulla base della somma dei punteggi riportati da ciascun candidato, la graduatoria di merito degli ammessi e l'elenco dei candidati esclusi, indicando per ciascuno di essi la motivazione di esclusione.
8. La graduatoria di merito degli ammessi e l'elenco degli esclusi, approvati con determinazione del dirigente pro-tempore della Direzione Generale del Dipartimento Presidenza, o di altro Ufficio incaricato sono pubblicati, entro 60 giorni dal termine ultimo di presentazione delle istanze fissato all'articolo 4, comma 7 del presente Avviso Pubblico, sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata e sul sito web istituzionale all'indirizzo www.regione.basilicata.it. Si precisa che il termine innanzi richiamato è indicativo e non vincolante atteso che per la formulazione delle graduatorie potrebbe essere necessario un tempo maggiore dipendente dalle verifiche poste in essere presso altre Pubbliche Amministrazioni per il controllo sulle autodichiarazioni rese.
9. La pubblicazione della graduatoria degli ammessi e dell'elenco degli esclusi sul BUR e sul sito istituzionale della Regione Basilicata ha valore di notifica per tutti i candidati. Avverso la graduatoria è ammesso il ricorso al TAR o il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nei termini di legge.
10. Il solo fatto di essere incluso nella graduatoria di merito degli ammessi non fa maturare di per sé il diritto al beneficio, al quale si accede, secondo l'ordine progressivo dell'elenco stesso, fino all'esaurimento delle risorse disponibili stanziare con il presente avviso.



11. Sulla base di eventuali risorse che dovessero rendersi disponibili e/o a seguito di economie che dovessero realizzarsi per la fuoriuscita dalla platea degli aventi diritto dei soggetti che abbiano trovato un'occupazione o abbiano raggiunto i limiti di età o per altre cause di decadenza, l'Amministrazione regionale potrà disporre lo scorrimento della graduatoria degli ammessi fino alla concorrenza della disponibilità finanziaria, ovvero prorogare la durata delle attività per i soggetti già assegnatari di contributo.

Articolo 6. Modalità di inserimento nelle attività

1. L'elenco dei soggetti utilmente collocati nella graduatoria di merito degli ammessi sarà trasmesso al Consorzio di Bonifica della Basilicata, individuato quale Soggetto Gestore delle attività idraulico-forestali finalizzate alla tutela del patrimonio forestale pubblico, al contenimento del rischio idrogeologico e alla messa in sicurezza dei territori oggetto del presente avviso.
2. Il Consorzio di Bonifica, d'ora innanzi denominato per brevità Consorzio, provvederà ad elaborare un apposito Progetto per l'inserimento dei lavoratori interessati nelle attività idraulico-forestali innanzi descritte, d'ora innanzi denominato anche Progetto, nel quale saranno specificati:
 - le aree territoriali oggetto di intervento e le attività previste per la tutela del patrimonio forestale, per la prevenzione del rischio idrogeologico e la messa in sicurezza delle aree individuate;
 - il numero dei lavoratori impiegati nelle attività per ciascuna area di intervento/territoriale, tenendo conto, per quanto possibile, della residenza dei lavoratori interessati;
 - i responsabili individuati tra il personale del Soggetto Gestore per il monitoraggio delle attività;
 - la stima dei costi per gli interventi di formazione di cui all'art. 37 del D.lgs. 81/2008 e per le visite mediche per l'idoneità alla mansione per il lavoratori interessati, l'eventuale fabbisogno di materiale di consumo per l'espletamento delle attività.
3. La Regione Basilicata preso atto del progetto presentato ne disporrà il finanziamento sulla base delle risorse finanziarie di cui all'articolo 3 del presente avviso.
4. Il Consorzio provvederà ad effettuare gli ulteriori adempimenti per l'inserimento dei lavoratori interessati nelle attività previste, quali ad esempio le visite mediche preventive, etc.
5. I soggetti che in esito alle visite mediche preventive per l'inserimento alle attività venissero dichiarati inidonei, ovvero idonei con limitazioni, alla mansione di operaio idraulico – forestale



dal competente medico per il lavoro, e non risulti possibile assegnarli a nessuna altra mansione nell'ambito del progetto di cui al comma 2, decadono automaticamente dai benefici previsti dal presente avviso, anche sulla scorta di quanto previsto dagli articoli 1463 e 1464 del codice civile.

6. I soggetti risultati idonei saranno avviati al lavoro mediante l'applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria per un numero di giornate CAU pari a 102 da espletarsi nell'anno 2019.

Articolo 7. Cumulo

1. I benefici di cui al presente avviso non sono cumulabili con altri trattamenti previdenziali, assistenziali e indennitari a qualunque titolo erogati allo stesso beneficiario da un'Amministrazione Pubblica per l'inclusione sociale e/o il sostegno al reddito (ad esempio ammortizzatori sociali, reddito di cittadinanza, etc.), fatto salvo il caso dell'indennità di disoccupazione eventualmente spettante al lavoratore al termine delle attività previste dal presente avviso.
2. Qualora un altro membro del nucleo familiare risulti beneficiario di altri trattamenti a sostegno del reddito erogati dall'Amministrazione regionale, quale ad esempio il Reddito minimo di inserimento, il nucleo familiare dovrà esercitare l'opzione per il beneficio economico ritenuto più vantaggioso, non essendo possibile il cumulo tra essi all'interno di uno stesso nucleo familiare.

Articolo 8. Trattamento dei dati personali

1. Tutti i dati personali di cui l'Amministrazione regionale verrà in possesso in occasione dell'espletamento del presente Avviso saranno trattati nel rispetto del D. Lgs. 30 Giugno 2003 n. 196, come novellato dal Decreto Legislativo 10/08/2018, n. 101.
2. Agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui agli artt. 7 e 8 del citato D. Lgs. n. 196/2003: in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi sia interesse, l'integrazione dei dati, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste alla Regione Basilicata.

3. Qualora la Regione debba avvalersi di altri soggetti per l'espletamento delle operazioni relative al presente avviso, l'attività di tali soggetti sarà in ogni caso conforme alle disposizioni di legge vigenti. Per le predette finalità e allo scopo di monitorare e verificare il raggiungimento degli obiettivi previsti dal presente avviso pubblico e per la realizzazione di analisi e ricerche a fini statistici da parte dell'Amministrazione regionale, del Governo Nazionale o da enti da questi individuati, la Regione Basilicata, si riserva di comunicare e trasferire i dati personali a soggetti espressamente autorizzati, che li gestiranno esclusivamente per le finalità medesime.

Articolo 9. Unità organizzativa responsabile del Procedimento

1. Ai sensi della legge 241/90, l'Unità organizzativa responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale relativo al presente avviso pubblico, nonché dell'adozione del provvedimento finale, è la Direzione Generale del Dipartimento Presidenza della Regione Basilicata, o altro Ufficio all'uopo incaricato.
- 2.. Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente pro-tempore della Direzione Generale del Dipartimento Presidenza della Regione Basilicata, o altro funzionario/dirigente della Regione Basilicata dallo stesso designato. In tale ultimo caso sarà fornita comunicazione ai soggetti interessati, attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale della Regione Basilicata alla pagina dedicata al presente avviso, del nominativo e dei riferimenti del soggetto incaricato

Articolo 10. Rinvio

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Avviso si rimanda alla normativa regionale, nazionale e comunitaria vigente in materia.